

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4692

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato RIGHETTI

Presentata il 19 dicembre 1967

Norme relative alla soppressione dei posti di ruolo con carattere di temporaneità istituiti con leggi 12 agosto 1962, n. 1289, e 16 agosto 1962, n. 1291.

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'annotazione C) apposta in calce alla tabella A dei ruoli delle carriere direttive dell'Amministrazione centrale del tesoro, di cui al quadro I, annesso alla legge 12 agosto 1962, n. 1289 e con l'annotazione A) del quadro II, annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, vennero aggiunti con carattere di temporaneità otto posti di ispettore generale ai ruoli del personale dell'Amministrazione centrale del tesoro e tredici posti di ispettori generali e direttori di ragioneria di ruolo della carriera direttiva dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, per corrispondere alle esigenze dei servizi dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Tali posti, in aderenza al contenuto normativo delle richiamate annotazioni, dovrebbero essere soppressi entro il quinto anno dalla data di entrata in vigore delle ripetute leggi n. 1289 e 1291, vale a dire entro il 31 dicembre 1967, sulla base di una interpretazione d'ordine logico, ancorata alle esigenze e alla prassi amministrativo-contabile.

Senonché, la recente riforma del bilancio, recata dalla legge 1° marzo 1964, n. 62, la strutturazione funzionale ed economica delle spese statali, lo sviluppo crescente del decentramento amministrativo, i noti lavori per la riforma dell'Amministrazione dello Stato e delle Aziende autonome con riguar-

do anche alle carriere ed ai ruoli organici del dipendente personale, la programmazione economica, l'applicazione della legge sulla perequazione tributaria e la istituzione della imposta cedolare per quanto attiene ai riflessi sui servizi ispettivi presso le Borse, il continuo incremento numerico degli iscritti alle Casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza per le sue ripercussioni sui servizi di vigilanza e controllo presso le Amministrazioni locali ed altri Enti, la elaborazione dei piani contabili generali e particolari, gli studi per l'introduzione delle moderne tecniche amministrativo-contabili negli enti pubblici soggetti a vigilanza governativa, ecc., hanno comportato, comportano e comporteranno, l'assolvimento di compiti che non solo non hanno consentito sinora di procedere ad un parziale riassorbimento dei cennati posti, ma contrastano con una ormai vicina scadenza del termine ultimo per operare siffatto riassorbimento.

Invero, sembrano del tutto intuitive le esigenze di ulteriori studi, approfondimenti e vagli da effettuare in derivazione dei richiamati compiti, nonché di connesse funzioni di coordinazione direttiva intese a conseguire la più economica, razionale ed efficiente riorganizzazione dei servizi, attribuibili, ovviamente, soltanto a funzionari di sicura e provata esperienza tecnico-ammini-

strativo-contabile, i quali potrebbero essere proficuamente scelti tra gli ispettori generali.

Il parziale riassorbimento, prima della scadenza, dei posti aggiunti ai ruoli organici avrebbe frustrato il fine della legge che è quello di fornire alle Amministrazioni interessate, mezzi soggettivi per soddisfare le riconosciute esigenze riorganizzative.

Conseguentemente si rende estremamente urgente, nelle more della revisione dei ruoli organici in atto presso l'Ufficio della riforma della pubblica amministrazione, evitare che il cennato contenuto normativo delle annotazioni innanzi riportate, espliciti i suoi effetti nel termine suindicato - 31 dicembre 1967 - al fine di assicurare il tempestivo e

regolare assolvimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione centrale del tesoro e della Ragioneria generale dello Stato.

Con gli elaborandi provvedimenti di riforma verranno soppressi i posti di ruolo istituiti e prorogati con carattere di temporaneità.

Analoga esigenza si è manifestata per il Ministero della pubblica istruzione e si è provveduto a soddisfarla con apposita modifica al Regolamento 11 agosto 1963 che ha rinviato di qualche anno il riassorbimento dei posti aggiunti.

Allo scopo, è stato predisposto l'unito schema di proposta di legge che si sottopone alla vostra urgente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I posti di ruolo con carattere di temporaneità previsti dalla nota c) del quadro I, tabella A, annesso alla legge 2 agosto 1962, n. 1289 e dalla nota a) del quadro II, annesso alla legge 16 agosto 1962, n. 1291, saranno soppressi a cominciare dall'anno 1969, in ragione di un terzo per ciascun anno.

Qualora negli anni in cui deve essere effettuata la soppressione dei posti anzidetti, il numero delle vacanze sia inferiore al numero dei posti da sopprimere, gli impiegati eccedenti il numero delle vacanze rimarranno in soprannumero, da riassorbirsi con le successive disponibilità da qualsiasi motivo determinate.